

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

REGOLAMENTO DI ISPEZIONE

01	01	25/06/2020	Modifica a seguito esame documentale Accredia		
01	00	14/10/2019	Prima emissione - scissa la parte relativa alle ispezioni dal regolamento di certificazione ed ispezione creati due documenti indipendenti.		
Ed.	Rev.	Data	Descrizione	Redazione e Verifica RGQ	Approvazione LA DIREZIONE

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 01	Rev.01
		25/06/2020	

INDICE

1.	GENERALITA'	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4.	DEFINIZIONI.....	5
5.	ACCESSO ALLO SCHEMA DI ISPEZIONE	5
6.	Verifiche ispettive ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.....	6
7.	RECLAMI E RICORSI	11
8.	TARIFFE ECONOMICHE.....	11
9.	DIRITTI E DOVERI.....	11
10.	RISERVATEZZA	14
11.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	15
12.	TRATTAMENTO DEI DATI	15
13.	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	16
14.	LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI	16
15.	TIPO DI DATI TRATTATI	17

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

1. GENERALITA'

Questo documento ha lo scopo di regolamentare il servizio offerto e la metodologia operativa della OE.CIS. stabilendo le fasi e le regole principali per la verifica ispettiva sugli impianti ascensore, **sui montacarichi ed sulle attrezzature di sollevamento quali le piattaforme per persone con mobilità ridotta.**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra OE.CIS. e il committente, ed è a disposizione di tutti gli interessati.

OE.CIS. applica le condizioni e le procedure in modo non discriminatorio ovvero:

- i servizi sono accessibili a tutte le organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del regolamento stesso;
- non vengono adottate condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura;
- l'accesso alla valutazione non viene condizionato dalle dimensioni od all'appartenenza a particolari associazioni o gruppi del richiedente.

La corretta applicazione delle condizioni e delle procedure viene verificata dal Comitato per l'Imparzialità nel quale sono rappresentate, senza predominanza di singoli interessi, le parti interessate alle attività di certificazione e di verifiche.

OE.CIS. non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione e/o costruzione e installazione degli ascensori;
- attività di progettazione, produzione, installazione, manutenzione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento
			Ed. 01

- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i rapporti tra OE.CIS. e le Organizzazioni che intendono ottenere le verifiche ispettive sugli impianti ascensore.

Il presente regolamento si riferisce all' esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.

I requisiti indicati nel presente regolamento e le conseguenti valutazioni e decisioni dell'OE.CIS. sono riferiti unicamente ai soli aspetti specificamente connessi col campo di applicazione su descritto.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato formulato nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi espressi dalle norme:

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17065** - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- **UNI EN CEI ISO/IEC 17020** - Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- **D.P.R. 162/99** - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

- **D.P.R. 214/2010**– Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
- **D.P.R. 8/2015** - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. (15G00022)
- **D.P.R. 23/2017** - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

L'elenco completo della normativa applicabile è riportato nell'Allegato F Normativa di riferimento.

4. DEFINIZIONI

Organismo di ispezione: Organismo che esegue ispezioni.

Ispezione:Esame di un processo, di un prodotto, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di “un giudizio professionale”, a requisiti generali.

5. ACCESSO ALLO SCHEMA DI ISPEZIONE

Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di ispezione; l'accesso a tali servizi non dipende dalla tipologia del richiedente.

Perché venga attivato l'iter ispezione da parte della OE.CIS., il richiedente deve:

- Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Ispezione;

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

- Fornire tutta la documentazione necessaria;

L'ispezione è subordinata al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica.

6. Verifiche ispettive ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.

Il cliente presenta richiesta formale per l'esecuzione delle verifiche periodiche ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i..L'OE.CIS. ha predisposto un modello sotto la forma di offerta/contratto per l'accettazione degli incarichi per l'esecuzione delle verifiche periodiche.

Una volta ricevuta l'accettazione dell'offerta, vengono pianificate le attività di verifica previa consultazione del cliente per la definizione di modi e tempistiche di intervento.

Si richiede espressamente che siano a disposizione:

- il cliente/proprietario dello stabile ove è ubicato l'impianto (oil rappresentante legale);
- il manutentore;
- il titolo di abilitazione della ditta di manutenzione previsto dalla normativa vigente;
- il libretto dell'impianto;
- verbali precedenti e registro di manutenzione;

In caso si verificano le condizioni di cui all'art. 14 del DPR 162/99, deve essere a disposizione anche la documentazione tecnica relativa alle modifiche effettuate di cui OE. CIS. ne tratterà una copia.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;
- sostituzione dei componenti di sicurezza elencati nel DPR 162/99 e s.m.i.;
- modifica strutturale dell'impianto;
- attivazione impianto ai fini dell'assegnazione del numero di matricola su richiesta del Committente /proprietario.
- richiesta del Committente/Proprietario.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

La verifica straordinaria deve essere richiesta dal Proprietario compilando l'apposita domanda di conferimento incarico, con specificazione delle motivazioni; la richiesta viene protocollata e affidata a un Ing. Verificatore (nel caso di impianto con verbale negativo, preferibilmente allo stesso Ing. che aveva operato la prima valutazione).

Non si procede alla verifica straordinaria fino a quando non arriva dalla Ditta di manutenzione la comunicazione che l'impianto è pronto alla verifica e non venga consegnata la relativa documentazione di corredo (relazioni, calcoli, certificati, attestati conformità componenti disicurezza, etc), al fine di accertare che l'impianto modificato risponde alle normative tecniche applicabili, in particolare alla serie UNI 10411

Le operazioni di verifica straordinaria sono dirette ad accertare che:

- nel caso di esito negativo ne siano state rimosse le cause;
- nel caso di modifiche costruttive tra quelle previste dalla normativa di riferimento, le nuove parti rispettino i requisiti richiesti dalla direttiva;
- nel caso di attivazione dell'impianto che sia stato regolarmente collaudato
- in ogni caso le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- in ogni caso i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente.

La gestione delle verifiche periodiche e straordinarie è condotta specificatamente sulla base della procedura interna di gestione della OE.CIS.

Nella esecuzione delle verifiche ispettive, il tecnico dell'OE.CIS. deve:

- assicurarsi che i componenti di sicurezza siano ancora nelle condizioni di funzionare. Le prove ed i controlli non possono essere più rigorosi di quelli richiesti all'atto del collaudo, ed a causa della loro ripetizione non devono provocare un logorio eccessivo od imporre sforzi tali da diminuire la sicurezza.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

- esprimere il proprio giudizio professionale circa la capacità di funzionare e lo stato dei componenti di sicurezza e la sussistenza dei requisiti di sicurezza applicabili delle parti di impianto, apponendo a lato di ciascun argomento del modulo il proprio giudizio.

Il tecnico:

- esamina i verbali delle precedenti verifiche periodiche per accertare che siano state ottemperate le eventuali prescrizioni;
- verifica che vengano regolarmente annotate sul libretto le verifiche semestrali di manutenzione dell'impianto;
- fa eseguire al manutentore le prove necessarie ad accertare i punti sopraccitati delle suddette operazioni di verifica.

Le prove sono eseguite direttamente dal manutentore secondo quanto ordinato dal tecnico della OE.CIS., sulla base di quanto indicato dal manuale di istruzione uso e manutenzione dell'impianto o, in assenza di questo, sulla base della sue competenze.

Gli argomenti riportati sul modulo OE.CIS. sono:

- Prescrizioni precedenti;
- Presenza degli esiti delle verifiche semestrali del manutentore;
- Scorrimento funi/puleggia;
- Dispositivi di chiusura di sicurezza e blocco;
- Dispositivi di extracorsa e rallentamento;
- Limitatore di velocità;
- Paracadute;
- Condizioni delle difese del vano corsa;
- Collegamenti di terra Prova di guasto a terra catene sicurezze e misura d'isolamento delle linee;
- Pressione delle porte automatiche;
- Targhe e avvisi;
- Allarme e comunicazione bidirezionale;

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

- Adeguamenti all'allegato II >DM 587/87;
- Valvola di sovrappressione (solo per asc idraulico);
- Valvola di blocco (solo per asc idraulico);
- Ripescaggio (solo per asc idraulico);
- Tubazione flessibile (solo per asc idraulico)
- Dispositivo contro movimenti incontrollati;
- Pulsante di arresto (solo piattaforme e montascale).
- Eventuali osservazioni attinenti alla funzionalità dell'impianto e non alla sicurezza che rivestono un carattere non prescrittivo e non cogente la cui mancata esecuzione non determina una non conformità ma rappresenta solo indicazione di miglioramento del livello minimo di sicurezza o di efficienza dell' impianto.

Il verbale di verifica periodica e straordinaria, riporta gli esiti numerici delle prove eseguite ove applicabili e gli strumenti utilizzati secondo quanto previsto dalla guida ILAC P10.

Il Verbale viene firmato e timbrato dell' Ing. Verificatore.

Il verbale positivo è rilasciato nel termine di dieci giorni dalla esecuzione della verifica:

- al proprietario o legale rappresentante della proprietà;
- alla ditta responsabile della manutenzione.

Il cliente è informato tramite il Regolamento che il rapporto è efficace solamente dopo l'approvazione da parte del Resp. Tecn. che avviene entro 7 gg dalla loro emissione, fanno eccezione i verbali con esito negativo la cui procedura di emissione è la seguente:

- completata la verifica l'ispettore comunica verbalmente in contraddittorio con il manutentore le non conformità emerse;
- L'ingegnere invia il verbale negativo alla OECIS entro e non oltre le 24 ore lavorative successive la data delle verifiche, in modo da poter effettuare il riesame immediatamente e comunque non oltre le 36 ore lavorative dalla data della verifica.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

- Se a seguito del riesame l'esito della verifica viene confermato l'amministrazione di OE.CIS provvede ad inviare il verbale alla ditta, all'amministratore ed al comune tramite raccomandata a/r o PEC, il comune provvederà al fermo amministrativo.

Si ricorda che considerando l'evidenza, la competenza e la responsabilità giuridica specifica del manutentore, lo stesso deve disporre il fermo dell'impianto (prerogativa indipendente dal giudizio di NC dell'ispettore) come previsto art. 15 comma 7 del Dpr. 162/99 e s.m.i. infatti "nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza."

Tutti i rapporti di ispezione con esito positivo vengono infatti controllati per approvazione dal Responsabile Tecnico entro 7 giorni dalla loro emissione, i rapporti di ispezione emessi direttamente dal Responsabile Tecnico sono controllati per approvazione dal Sostituto del Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico può confermare le conclusioni dell'ispettore o chiedere integrazioni, approfondimenti e verifiche straordinarie.

Se, a seguito del controllo effettuato viene rilevato una non corretta applicazione della Istruzione Operativa per quanto riguarda la valutazione dei risultati di verifica periodica (la verifica periodica doveva chiudersi con esito negativo), il responsabile tecnico provvede a contattare l'ispettore per i necessari chiarimenti e, nello stesso tempo, contatta il manutentore e il proprietario dell'ascensore per informarli dell'accaduto e per eseguire, se necessario, una ulteriore verifica sull'ascensore, nel più breve tempo possibile (a carico della OE.CIS)

In contestuale all'invio del verbale viene inviata la fattura dove verrà riportato la revisione del regolamento OE.CIS in vigore e scaricabile dal sito.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento
			Ed. 01
			25/06/2020

7. RECLAMI E RICORSI

Il richiedente può presentare ad OE.CIS. reclami e/o ricorsi relativi al suo operato o a quello dei propri collaboratori.

La Direzione valuterà, anche avvalendosi eventualmente dell'aiuto del RGQ/RT tramite indagini accurate ed eventualmente anche pianificando una riunione supplementare la fondatezza e la causa del reclamo o ricorso.

Le modalità di gestione dei reclami e ricorsi viene descritta nella procedura POI 13-G Reclami, Ricorsi e Contenziosi scaricabile dal sito nell'apposita area.

OE.CIS. garantisce che la gestione di eventuali e reclami/ricorsi è esclusivamente affidata a personale non coinvolto nell'oggetto del reclamo/ricorso.

Nel caso di eventuali controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.

8. TARIFFE ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni di OE.CIS. vengono definite nell'Allegato E Tariffario.

I pagamenti devono essere versati nei tempi e con le modalità indicate nell'offerta e nelle successive comunicazioni amministrative.

Il mancato versamento delle somme richieste comporta la non effettuazione da parte della OE.CIS. dell'attività e, quando applicabile, l'emissione di una lettera di diffida, contenente il termine per l'effettuazione del pagamento, decorso il quale si procederà automaticamente alla rescissione del contratto.

9. DIRITTI E DOVERI

9.1. Impegni del richiedente

Il Richiedente può:

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
	25/06/2020			

- Ricusare il personale tecnico incaricato della verifica.
- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di OE.CIS.

Al momento della presentazione della Domanda di Ispezione a OE.CIS. viene chiesto al richiedente:

- di attenersi ai requisiti indicati nel Regolamento, informandone tutto il personale che svolga mansioni riferibili alle attività di verifica;
- di fornire le informazioni rilevanti per consentire a OE.CIS. di pianificare le attività.

Il richiedente firmando la Domanda si impegna a:

- fornire supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione;
- non formulare analoga domanda di Ispezione ad altro Organismo notificato;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi;
- consentire di effettuare le verifiche periodiche entro i termini di scadenza previste.
- accettare gli esiti della valutazione e le conseguenti decisioni di OE.CIS.;
- assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;
- comunicare tempestivamente alla OE.CIS. eventuali modifiche apportate al prodotto oggetto di verifica;
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento e/o delle autorità competenti in veste di osservatori e accettare altresì, ispettori OE.CIS. in affiancamento/addestramento e ispettori OE.CIS in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo).

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, OE.CIS ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

9.2. Impegni di OE.CIS.

La OE.CIS.:

- concede libero accesso ai propri servizi ai richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite;
- non esercita attività di consulenza nell'ambito di ascensori, montacarichi e si assicura che il proprio personale non abbia avuto rapporti contrattuali in tal senso a partire dagli ultimi tre anni dalla data dell'impegno assunto e per i due anni successivi a tale incarico;
- opera valutazioni di un insieme consistente di evidenze oggettive;
- riconosce l'importanza dell'imparzialità nelle ispezioni, per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse.
- si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione, agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). OE.CIS. si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
 - imparzialità (OE.CIS. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale). L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi.
 - integrità (OE.CIS. opera secondo i principi dell'etica e della deontologia professionale tramite procedure condivise e validate).
- garantisce adeguate coperture assicurative.

OE.CIS. si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa a:

a) informazioni riguardanti la struttura direttiva sotto cui opera;

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

b) una descrizione dei mezzi con cui l'organismo di certificazione ottiene il supporto finanziario, ed informazioni generali sulle tariffe applicate a chi presenta domanda;

Attraverso il sito internet OE.CIS. garantisce sempre l'informazione su:

a) procedure per trattare i reclami, i ricorsi e i contenziosi;

10. RISERVATEZZA

OE.CIS., tramite adozione di opportune disposizioni, assicura la salvaguardia della riservatezza delle informazioni e dei dati del richiedente di cui sia venuto a conoscenza durante le attività di certificazione e di ispezione.

OE.CIS. assicura che tutte le informazioni e i dati acquisiti durante le attività di certificazione ed ispezione, sono trattati con la massima riservatezza, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

Inoltre al fine di assicurare la riservatezza, il personale della OE.CIS. coinvolto nelle attività, ne sottoscrive un impegno formale, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta.

La responsabilità del trattamento dei dati fa capo all'amministratore della OE.CIS. nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

OE.CIS. si impegna, inoltre, a tutelare il diritto di proprietà del Cliente al quale viene offerto il servizio di verifica.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

OE.CIS. ha la facoltà di modificare il proprio sistema di ispezione descritto nel presente Regolamento

Il regolamento può essere modificato alle seguenti condizioni:

- Modifiche richieste dall'Ente di Accreditamento di OE.CIS. durante gli audit per adeguamento ai regolamenti di accreditamento dell'ente;
- Variazione delle norme e dei regolamenti applicabili;
- Modifiche, estensioni, riduzioni degli ambiti operativi di OE.CIS.;
- Variazioni organizzative di OE.CIS.;
- Inadeguatezze, errori od omissioni riscontrate da OE.CIS. o segnalate a OE.CIS. sui regolamenti precedenti da parte di qualsiasi cliente o interessato all'attività di ispezione.

OE.CIS. comunica mezzo e-mail ai propri clienti, che sul sito OE.CIS. sono possibili le consultazioni regolamento in vigore.

I clienti che non intendessero accettare le modifiche al Regolamento hanno la possibilità di presentare eventuali ricorsi così come definito nel presente Regolamento.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito, sono descritte le modalità di gestione del sito www.oecis.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti.

L'informativa è resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

es.m.i , a coloro che interagiscono con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo citato corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di OE.CIS srl

L'informativa è resa solo per il sito di OE.CIS srl e non per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

13. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione del sito www.oecis.it possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

Titolare del loro trattamento è OE.CIS Srl Ente Notificato e Accreditato che ha sede legale in Piazza Raffaele Casimiri 20– Roma (Italia).

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo mail: amministrazione@oecis.it

14. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web del sito hanno luogo presso la sede a piazza Casimiri 20 – Roma (Italia), e sono curati solo da personale OE.CIS responsabile della gestione del sito web o da eventuali collaboratori esterni per la manutenzione del sito stesso.

I dati personali forniti dagli utenti che si avvalgono dei servizi resi da OE.CIS tramite web – area riservata, newsletter, servizio reclami e ricorsi, sono utilizzati al solo scopo di eseguire il servizio o la prestazione richiesta, e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario (per es. servizio di invio).

La base giuridica del trattamento sopra esposto è il consenso dell'interessato.

Non è previsto in nessun caso il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale [art.13 comma 1 punto f)].

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

15. TIPO DI DATI TRATTATI

15.1. Dati di navigazione

Gli applicativi software preposti al funzionamento del sito web di OE.CISSrlacquisiscono alcuni dati personali trasmessi mediante i protocolli di comunicazione di Internet.

Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (ad esempio buon fine, errore) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

15.2. Dati forniti volontariamente dall'utente

Per l'accesso ad alcuni servizi erogati tramite il sito web di OE.CIS srl – contatti– potrà essere richiesto l'invio facoltativo e volontario dell'indirizzo di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito stesso necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

Specifiche informative di sintesi verranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. Il periodo di conservazione dei tali dati è definito dal criterio di richiesta di cancellazione per le informazioni fornite volontariamente dall'utente; per quanto attiene ai dati tecnici gestiti dal sito, quali i cookies, il periodo è definito dalle caratteristiche tecniche dei cookies definito nel paragrafo sottostante Durata dei Cookies [art.13 comma 2 punto a)].

15.3. Facoltatività del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire ad OE.CIS srl i dati personali richiesti per fruire dei servizi erogati tramite web – contatti.

Il mancato conferimento dei dati relativi ai campi contrassegnati con la dicitura “(obbligatorio)” può comportare l'impossibilità di usufruire del servizio offerto [art.13 comma 2 punto e)].

15.4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate così come richiesto dalla legge [art.32].

I dati personali sono temporaneamente raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento, effettuato solo internamente ad OE.CIS srl per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

15.5. Diritti degli interessati

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dal Regolamento, facendo pervenire apposita istanza scritta i canali sotto elencati. In

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

particolare i soggetti potranno legittimamente chiedere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato [art.13 comma 2 punto b) e c)].

Le richieste possono essere rivolte ad OE.CIS srl utilizzando uno dei seguenti canali:

E-mail: amministrazione@oecis.it

Telefono/ fax: +39 06 41404910 - 0641405105

Posta ordinaria: OE.CIS srl – Piazza Raffaele Casimiri 20 – 00199 Roma (Italia)

15.6. Informativa estesa sull'uso dei cookies

Il sito web di OE.CIS srl utilizza cookies e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online.

Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookies e di tecnologie simili, su come sono utilizzati da OE.CIS Srl e su come gestirli.

15.7. Definizioni

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookies vengono memorizzati, in base alle

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

15.8. Tipologie di cookies

In base alle caratteristiche e all'utilizzo, i cookies si possono distinguere in diverse categorie:

Cookies strettamente necessari

Si tratta di cookies indispensabili per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito, tipicamente per l'aggiornamento delle pagine da parte delle redazioni web. La durata di questi cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).

La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili dal login. La parte pubblica dei siti di OE.CIS srl resta invece normalmente utilizzabile.

Cookies "tecnici" (di analisi e prestazioni)

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookies, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. In alcune pagine del sito di OE.CISsrl possono memorizzare le preferenze dell'utente relativamente alla dimensione della font e alla modalità di visualizzazione preferita (grafica, alto contrasto o testuale) ai fini dell'accessibilità dei contenuti. La disattivazione di tali cookies può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 01	Rev.01
		25/06/2020	

Cookies di profilazione

Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.

Il sito di OE.CIS srl non utilizza cookies di questo tipo.

15.9. Durata dei cookies

Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookies "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Navigando attraverso le pagine del sito di OE.CIS srl, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookies persistenti e di profilazione.

15.10. Gestione dei cookies

L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser.

La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità del sito OE.CIS srl.

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.

Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser:

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE		Regolamento	
			Ed. 01	Rev.01
			25/06/2020	

Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it>

Firefox: <https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie>

Internet Explorer: <https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies>

Opera: <http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html>

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

15.11. Google Analytics

Il sito di OE.CIS include componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc. ("Google"). Si tratta di cookies di terze parti utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito di OE.CIS srl da parte degli utenti visitatori. Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare informazioni non personali.

Google Analytics tutela la riservatezza dei suoi dati in vari modi:

I termini di servizio di Google Analytics, che tutti i clienti di Google Analytics devono rispettare, vietano l'invio di informazioni personali a Google Analytics. Le informazioni personali includono tutti i dati utilizzabili da Google per identificare verosimilmente un individuo inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nomi, indirizzi email o dati di fatturazione.

Non è consentito fornire a terzi i dati di Google Analytics senza il consenso del cliente, salvo in alcune specifiche circostanze, come quando viene richiesto in forza di legge.

I team di tecnici Google esperti di sicurezza proteggono i dati dalle minacce esterne.

L'accesso interno ai dati (ad es. da parte dei dipendenti) è strettamente regolamentato e soggetto a controlli e procedure di accesso dei dipendenti.

	REGOLAMENTO DI ISPEZIONE	Regolamento	
		Ed. 01	Rev.01
		25/06/2020	

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:

<https://support.google.com/analytics/answer/6004245>

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornita da Google.

Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:

<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout>